

N. 1718/16 Sent.
del 18 NOV. 2016

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

N. 374/13 R.G.
N. 1960/16
N. 1960/16 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'Agenzia delle Entrate

Trasmissione alla procura
EX ART. 59 C. 1 LETT. D)
DPR 131/1986

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai

Signori Magistrati:

- Dott. Francesco Distefano Presidente
- Dott.ssa Grazia Longo Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere relatore ed estensore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 374 /2013 R.G. vertente tra

- _____, nato a _____

(C.F. _____), elettivamente domiciliato in Catania,

Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio SEMINARA & ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Seminara, giusta procura in atti;

APPELLANTE

E

- RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., con sede in Roma (C.F. 06382641006), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. _____, presso lo

studio dell'Avv. ..., che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

APPELLATA

All'udienza del 30 maggio 2016, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La Corte, quindi, riunita in camera di consiglio, ha osservato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 24 gennaio 2013, pronunciata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il Giudice Onorario del Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta dal ... che, nella qualità di direttore responsabile del settore comunicazione del Teatro Massimo Bellini di Catania, chiedeva la condanna della RAI al risarcimento del danno subito a causa del comportamento diffamatorio posto in essere nei suoi confronti da dipendenti o collaboratori durante la trasmissione radiofonica (di critica musicale, a diffusione nazionale) "La Barcaccia", del quale la società doveva ritenersi responsabile ex art. 2049 c.c., quale loro preponente.

Proponeva appello il ..., illustrando i motivi con i quali chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda.



Si costituiva la società RAI che chiedeva il rigetto del gravame.

Dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Posto che la eventuale responsabilità solidale della RAI per il fatto illecito, ai sensi dell'art. 2049 c.c., presupponeva, per un verso, l'accertamento del rapporto di subordinazione con i tre soggetti partecipanti al programma e, poi, la commissione del fatto illecito da parte di costoro, il primo Giudice escludeva quel rapporto con riguardo a _____ che neppure veniva considerato -ma non sarebbe stato sufficiente per l'imputabilità della RAI- un collaboratore od ausiliario dell'ente.

Invece, atteso che gli altri due soggetti coinvolti, _____ e _____ erano i conduttori (nonché dipendenti) e ritenuta la evidente diffamazione commessa dal _____ (accertata dal Tribunale penale nel processo che, poi, a seguito della remissione della querela da parte del _____ si concluse con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato emessa dalla Corte di Appello), il primo decidente escludeva il concorso dei predetti presentatori, non emergendo alcun elemento in base al quale poter affermare che il proposito criminoso del _____ fosse stato determinato o rafforzato dall'atteggiamento di adesione da loro mostrato, in quanto essi si erano



limitati a manifestare la loro solidarietà al _____ per quanto lo stesso aveva riferito essergli accaduto.

Neppure era stato provato che l'intervento (poi rivelatosi diffamatorio) del _____ fosse stato concordato, anche se —precisava il Tribunale— l'eventuale conoscenza dell'intervento non poteva che riguardarne il contenuto di massima e mai le singole espressioni specificamente utilizzate, per le quali, peraltro, è impossibile, normalmente, impedirne la diffusione in un programma in diretta, come quello in questione, in cui, fra l'altro, il _____ era intervenuto mediante un collegamento telefonico.

Ciò posto, si deve, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché proposto avverso una ordinanza di rigetto pronunciata ex art. 702 ter c.p.c., in quanto, sulla questione, è ormai giurisprudenza prevalente e condivisibile (anche di legittimità) che, nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter va letto, in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "secundum eventum litis" (Cass. 22387/2015).



Col primo motivo di gravame, si contesta, invece, l'interpretazione dei fatti di causa afferenti i conduttori , secondo la quale era appunto da escludere il loro concorso nella accertata diffamazione (incontestabilmente, anche per la RAI) commessa dal

Si sostiene, in contrario, che, ove si organizzasse una trasmissione radiofonica che deve contenere una conversazione telefonica con un corrispondente, si presume che il contenuto sia stato coordinato e che, in ogni caso, anche a volere escludere la preordinazione, nel caso di specie, i conduttori, lungi dal prendere le distanze dalla avvenuta diffamazione, colle loro parole adesive, vi avevano, piuttosto, preso parte.

Il motivo è inammissibile perché non censura, sotto alcun profilo, l'ordinanza impugnata che aveva affrontato e risolto, con una argomentazione, peraltro, compiuta e convincente, anche quegli aspetti prima evidenziati, ma si limita a riproporre le medesime considerazioni già esaminate dal primo Giudice.

Ma, ai fini della specificità dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno della impugnazione, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con



certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice.

L'appellante, pertanto, non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione –come nella fattispecie- delle sue richieste, ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili all'ordinanza impugnata, dovendosi ritenere inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti a illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado (Cass. 6793/2014 e Cons. Stato 9295/2014).

Nella specie, si ribadisce, l'impugnante, senza riportare nemmeno sinteticamente il contenuto della decisione impugnata, si è, invece, limitato a riproporre, sostanzialmente, le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, omettendo di muovere qualsiasi specifica censura in ordine alle analitiche considerazioni poste dal primo Giudice a fondamento del proprio convincimento.

In ogni caso, giova confermare (ed integrare) quanto già evidenziato dal primo decidente, perché, al momento del loro intervento conclusivo e meramente adesivo, la diffamazione posta in essere dal si era già consumata e, quindi, nessuna funzione rafforzativa od agevolatrice può essere attribuita al comportamento dei conduttori durante la trasmissione, che ha rappresentato solo l'occasione per il compimento



dell'azione delittuosa.

Col secondo motivo di gravame, invece, si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui, ritenuta l'insussistenza di alcun rapporto di subordinazione tra il e la Rai, si afferma che neppure era stato provato il rapporto di collaborazione del colla preponente società, da considerare, comunque, non idoneo a fondarne la responsabilità ex art. 2049 c.c., in tal modo, però, violando la predetta norma, la cui corretta interpretazione consente di configurare la responsabilità del preponente -secondo l'appellante- anche in caso di occasionale rapporto di collaborazione

Il motivo è fondato.

Invero, in tema di risarcimento del danno da reato, la responsabilità indiretta del committente è configurabile anche quando le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano soltanto inserite, temporaneamente ed occasionalmente, nella organizzazione aziendale ed abbiano agito, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. penale 6700/2006).

Più in particolare, uno dei presupposti (quello che ci interessa) della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. è il rapporto di preposizione che, appunto, non richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è

configurabile anche nel caso di mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa.

Tale responsabilità, infatti, prescinde dalla colpa del preponente ed è imputabile anche a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale.

Non è, pertanto, necessario –si ribadisce- che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale.

L'applicazione di tali condivisibili principi alla fattispecie in esame rende evidente l'errore in cui è incorso il primo Giudice.

Si tratta, però, a questo punto, di verificare se, nel caso in esame, sussista almeno quel rapporto occasionale, posto che l'appellata RAI sostiene che il sia un semplice ospite raggiunto saltuariamente per estemporanei interventi in ragione della sua competenza musicale.

Orbene, nel caso in esame, la Corte ritiene la sussistenza di un rapporto di commissione, sia pure occasionale e saltuario tra il e la

Sentenza n.

pubbl. il

RG n.

Repert. n.

del

RAI, comprovato, innanzitutto dalla stessa riportata prospettazione difensiva della società e, poi, da quanto affermato dallo stesso, all'esordio della trasmissione radiofonica incriminata, verificabile dalla allegata trascrizione.

Il [redacted] dichiara, infatti, che quella sera rappresentava "soltanto la Barcaccia" (il titolo del programma prodotto ed edito dalla RAI), quindi la RAI, oltre che l'arcidiocesi di Catania.

Dal complessivo esame della trascrizione, si evince, poi, che il [redacted] non era un ospite occasionale ma è da presumere fosse appunto il corrispondente e l'inviato della RAI per gli eventi musicali che si tengono anche a Catania, che poi venivano vagliati e valutati durante il programma, proprio in ragione della sua competenza musicale, espressamente riconosciutagli dalla stessa società appellata.

In sostanza, il [redacted] non si era prestato ad una semplice intervista, ma alla elaborazione di un vero e proprio intervento specialistico nel quale, ricostruendo una vicenda di vita vissuta, rappresentò la sua valutazione critica sullo spettacolo rappresentato nel teatro catanese.

Fu, quindi, in questo contesto che si sviluppò proprio quel rapporto occasionale di collaborazione sufficiente a configurare, sulla base degli esposti principi, la responsabilità dell'ente preponente, nel cui conto e

Sentenza n. _____, pubbl. il _____

RG n. _____

Repert. n. _____ del _____

sotto la cui implicita vigilanza agiva il _____ che, in quel frangente, si lasciò andare, improvvisamente ed imprevedibilmente, all'accertato contegno diffamatorio, pronunciando frasi lesive dell'onore e della reputazione dell'appellante.

Ciò detto, deve essere, pertanto, affermata la responsabilità solidale della RAI per il fatto illecito.

A tal proposito, è priva di pregio l'eccezione riproposta da parte appellante secondo cui la remissione di querela effettuata dal _____ va inquadrata come remissione del debito, ai sensi dell'art. 1301 c.c., i cui effetti si estendono, pertanto, anche nei confronti della RAI, accertato debitore solidale.

A questo punto, posto che la remissione di querela, oltre che determinato l'estinzione del reato per tale causa, ha travolto la statuizione civile di condanna dello stesso _____ al risarcimento del danno collegata al reato estinto (Cass. 37688/2014), occorre rilevare che, nell'atto di remissione, il _____ non ha fatto alcuna rinuncia al diritto al risarcimento del danno (facoltà prevista dall'art. 152 c.p.), riservandosi così il diritto di agire nei confronti del _____ in sede civile.

Pertanto, se la remissione della querela ha mantenuto la sua efficacia solo nell'ambito dell'azione penale, senza incidere, per espressa volontà del remittente, sul suo diritto al risarcimento del danno, nessuna remissione del debito è stata fatta e, conseguentemente, non può essere invocato l'effetto liberatorio ed estensivo previsto dall'art. 1301 c.c.

Ciò detto, ai fini della quantificazione del danno, si deve far riferimento a criteri equitativi, ancorati a parametri razionali costituiti:

- a) dalla gravità del fatto, desumibile dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria;
- b) dalla estensione della diffamazione, che dipende dalla diffusione nazionale del programma radiofonico, rivolto prettamente ad una utenza limitata e specializzata nella materia musicale;
- c) dalla qualità della persona offesa e dalle funzioni dalla stessa svolta in quel momento, in rapporto anche alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale.

Orbene, nella fattispecie, valutati tutti gli elementi di cui sopra e tenuto conto dei toni alquanto denigratori usati dal _____ nei confronti del

_____ nel corso del programma ("non ha neppure un diplomino per iscriversi all'Università...questo settantenne che ancora sta lì nella breccia...questa è la differenza tra la signorilità gattopardesca dei palermitani ed i bottegai di Catania che dirigono il teatro...è un

Sentenza n.

pubbl. il

RG n.

Repert. n.

del

incompetente che fino a due anni fa non sapeva che esistesse un teatro lirico^{II}), il danno deve essere liquidato nella somma di euro 10.000,00.

In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la RAI s.p.a. deve essere condannata a pagare a la somma di euro 10.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.

La reciproca soccombenza, derivante dal parziale accoglimento dell'impugnazione, determina la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, per quelle residue, seguono la prevalente soccombenza della società appellata e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da no nei confronti di RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 24 gennaio 2013, così provvede:

in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a la

Sentenza n.

pubbl. il

RG n.

Repert. n.

del

somma di euro 10.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Condanna la società appellata a pagare all'appellante le residue spese che liquida, per ciascun grado, in euro 340 per la fase di studio, euro 340 per la fase introduttiva ed euro 540 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.


Catania, 29 settembre 2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ONLINE SOSTITUZIONE INIZIATIVA


Depositata nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 18. NOV. 2016

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Aldo Micheli
